



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 10 DEL 12 GEN. 2017

**OGGETTO:** ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo – promosso da Noto Maurizio contro il Comune di Castelvetrano - Costituzione in giudizio e nomina difensore Avv. Francesco Vasile.

L'anno duemila ~~dieci~~ il giorno  dodici  del mese di  Gennaio  in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig.  Avv. Felice Junior Errante  nella sua qualità di  SINDACO  e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior  
CHIOFALO Vincenzo  
SIGNORELLO Girolamo  
FALCO Giovannella  
LI CAUSI Nicola  
ETIOPIA Giuseppa  
NOTO Anonina Daniela

- Sindaco  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
  - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

**VISTO** il ricorso promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo (**All. A**), notificato al Comune di Castelvetro il 03/11/2016, da **Noto Maurizio**, rappresentato e difeso dall' Avv. Mariachiara Garacci, contro il Comune di Castelvetro e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per :

- a) la dichiarazione di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalle amministrazioni sull'istanza presentata in data 09/02/2016 dal ricorrente, con la quale venivano invitati il Comune di Castelvetro e l'Asp di Trapani alla predisposizione di progetto individuale, ai sensi dell'art. 14 della L. 328 del 2000, per il proprio figlio affetto da disabilità grave;
- b) l' accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso con cui venga convocata l'Unità Multidisciplinare al fine di predisporre un progetto individuale ai sensi dell'art. 14 L. n° 328/2000;
- c) nonché per la condanna a provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso con cui venga convocata l'Unità Multidisciplinare al fine di predisporre un progetto individuale ai sensi dell'art. 14 L. n° 328/2000;

**VISTA** la nota dell'Avvocatura Comunale del 28/12/2016 prot. n. 2413/Leg. (**All.B**);

**RITENUTA** l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetro;

**CHE** per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'Avv. Francesco Vasile, legale del Comune, per costituirsi in giudizio e difendere questa P.A. nel procedimento di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio in Palermo;

**VISTO** il parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

**RICONOSCIUTA** la necessità e l'opportunità del presente provvedimento;

**ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;**

## **DELIBERA**

Per i motivi di cui in narrativa:

**1) – COSTITUIRSI IN GIUDIZIO**, avverso ricorso pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, promosso da Noto Maurizio, rappresentato e difeso dall' Avv. Mariachiara Garacci.

**2) – NOMINARE**, a tal uopo, Legale di questo Comune l'Avv. Francesco Vasile, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel giudizio di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio in Palermo presso lo studio dell'Avv. Vito Scalisi.

**3) - DARE ATTO** che alla nomina del legale domiciliatario, Avv. Vito Scalisi, con studio a Palermo nella via Catania, 15, e all'impegno della spesa necessaria per la domiciliazione si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente del Settore Affari Generali.

**4) - AUTORIZZARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy il nominato difensore al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, li **12 GEN. 2017**



IL SEGRETARIO COMUNALE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

5500

**AVV. MARIACHIARA GARACCI**  
 Viale degli Elimi, 7  
 91024 GIBELLINA (TP)  
 Tel. 338/2431722  
 Fax. 0924/69049  
 E-mail: chiara.garacci@tiscali.it

*ALL \**

*Gioco legale  
Maurizio*

**MONDO SERVICE**  
 Tel. 091 8118525

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
 REGIONALE PER LA SICILIA  
 SEDE DI PALERMO**

\*\*\*

**RICORSO**

**LECALE**  
 03 NOV 2016  
 POSTA IN ARRIVO

per il signor **Noto Maurizio**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)  
 \_\_\_\_\_, in proprio e nella qualità di genitore esercente la  
 potestà sul minore \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ residente a Castelvetro (TP) via \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto  
 (rilasciata su foglio separato), dall'avv. Mariachiara Garacci (C.F. \_\_\_\_\_)  
 del foro di Marsala, ed elettivamente domiciliato  
 presso lo studio dell'Avv. Filippo Tortorici, sito in Palermo, via \_\_\_\_\_  
 fax n. \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**CITTA' DI CASTELVETRANO**  
 UFFICIO  
 N. 288 / 2016  
 REG. NOT. UFF. ATTI GIUR. ASI  
 Notificato il 3-11-2016  
 Proc. n. 2028  
 Del. 7 NOV. 2016

**PEC: COMUNE DI CASTELVETRANO**  
 03 NOV 2016  
 - ricorrente  
 Proc. N. 38067

**contro**

il **Comune di Castelvetro** (C.F. 81001210814) in persona del sindaco pro  
 tempore, con sede in Piazza Umberto I n. 5, 91022 Castelvetro (TP);  
 l'**Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani** (C.F. \_\_\_\_\_) in persona  
 del legale rappresentante pro tempore, con sede in via \_\_\_\_\_  
 Trapani (TP);

**per la dichiarazione di illegittimità**

del silenzio-rifiuto illegittimamente serbato dalle amministrazioni sull'istanza  
 presentata in data 09.02.2016 dal ricorrente, in cui ha invitato il Comune di  
 Castelvetro e l'Asp di Trapani a predisporre un progetto individuale, ai sensi

**NORMALE 27/10/16**  
 0294671/01  
 NOTO MAURIZIO GARACCI MARI  
 COMUNE DI CASTELVETRANO

e per gli effetti dell'art. 14 della L. 328/00, per il proprio figlio affetto da disabilità grave;

**per l'accertamento**

dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso con cui venga convocata l'Unità Multidisciplinare al fine di predisporre un progetto individuale ai sensi dell'art. 14 L. n. 328/00;

**nonché per la condanna**

a provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso con cui venga convocata l'Unità Multidisciplinare al fine di predisporre un progetto individuale ai sensi dell'art. 14 L. n. 328/00.

**In fatto**

Il ricorrente Noto Maurizio è genitore esercente la potestà sul minore , affetto da handicap grave. Il minore, sottoposto a visita dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASP di Trapani, dall'Unità Operativa di Neuropsichiatria di Castelvetro, veniva riconosciuto "persona handicappata con situazione di gravità" ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92.

Il minore, attesa la grave patologia da cui è affetto, necessita di essere seguito costantemente non soltanto in ambito scolastico ma anche in quello extra scolastico, e ciò al fine di assicurare il suo pieno benessere, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue potenzialità e delle sue esigenze.

Senonché, l'odierno ricorrente al fine di garantire una buona qualità di vita, pari opportunità, e favorire il processo di inclusione nell'ambito sociale del proprio figlio, presentava in data 09.02.2016 lettera di invito al Comune di Castelvetro e all'Asp di Trapani in cui formulava richiesta di predisporre a

favore del proprio figlio di un progetto individuale ai sensi dell'art. 14 L. 328/00, attesa la grave disabilità del proprio figlio.

A tale richiesta non perveniva alcun riscontro da parte delle amministrazioni, e ad oggi nessun piano individualizzato è stato stilato per \_\_\_\_\_, il cui diritto risulta fortemente leso.

Il silenzio-rifiuto delle amministrazioni è illegittimo e va censurato per i seguenti motivi.

### ***In diritto***

La presente controversia verte sul riconoscimento del diritto del minore

\_\_\_\_\_ ad un progetto individuale ai sensi dell'art. 14 della L. 328/00, che tenendo conto delle sue capacità e potenzialità, ne favorisca lo sviluppo psico-fisico, l'estrinsecazione della sua personalità attraverso l'adozione di opportuni e coordinati interventi da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Il progetto individuale di vita per i cittadini disabili, previsto dall'articolo 14 della legge 328/2000, è un diritto imprescindibile che fa sorgere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni a realizzarlo ed attuarlo con fatti concreti ed ineccepibili.

Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Il legislatore indica un modello di servizi incentrato su un progetto di *"presa in carico globale"* della persona disabile che, a differenza delle altre ipotesi di mera erogazione di un servizio specifico, intende garantire all'utente quel *"supplemento di garanzie"*, che trascende la modalità di *"smistamento"* della persona all'interno di una gamma di contenitori e si propone l'obiettivo ulteriore di promuovere l'autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni condizione di esclusione sociale, avvalendosi anche della metodologia del cosiddetto *"lavoro di rete"*, che punta ad una visione in chiave *unitaria* dei bisogni della persona con disabilità, mediante lo strumento del *"Progetto individuale per la persona disabile"*, riconducibile al concetto di *adattamento ragionevole*, espresso dagli artt. 19 e 25, lettera e) della *Convenzione per i Diritti Umani per la Persona Disabile* del 2006 delle Nazioni Unite, ratificata con legge nazionale 3.3.2009 n. 18, al *modello bio-psico-sociale* dell'ICF (*"International Classification of Functioning"*), pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel marzo 2002.

Il *Progetto Globale di Presa in Carico* costituisce il documento generale, cui devono coerentemente uniformarsi i diversi progetti e programmi specifici, i quali possono essere:

- il progetto riabilitativo di cui al D.M. 7.05.1998 *"Linee-guida per le attività di riabilitazione"*;
- b) il progetto di integrazione scolastica di cui agli artt.12 e 13 della legge 14.02.1992 n. 104;
- c) il progetto di inserimento lavorativo mirato di cui all'art.2 e seguenti della Legge 12.03.1999 n. 68;
- d) il progetto di inserimento sociale che può avvalersi, per la sua realizzazione, dei programmi di cui alla Legge 21.05.1998 n. 162, dei centri socio-riabilitativi e della rete dei servizi socio-sanitari di cui alla Legge

14.02.1992 n. 104, del sistema integrato previsto dalla Legge 8.11.2000 n. 328, delle disposizioni di cui all'allegato I C del DPCM 29.11.2001, nonché degli emolumenti economici di cui all'art. 24 Legge 8.11.2000 n. 328.

Il *Progetto Globale Individuale* deve altresì affrontare eventuali problemi relativi alla mobilità e al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive di cui al DPR 503/96.

Nell'impostazione della legge n. 328/2000, il Comune è titolare dell'elaborazione del "*Progetto individuale per la persona disabile*", che va predisposto d'intesa con le ASL, e si configura come un vero contratto tra enti pubblici competenti e beneficiari, che va sottoscritto sia dai soggetti responsabili dell'erogazione del servizio che dai beneficiari.

Il procedimento va avviato mediante istanza dell'utente o del suo rappresentante al Comune, allo scopo di ottenere il "*Progetto individuale per la persona disabile*", d'intesa con la ASL la quale potrà anche coinvolgere altre istituzioni competenti.

Il "*Progetto individuale per la persona disabile*", quindi, codifica il rapporto diretto, senza vincoli di condizione, tra il richiedente, cioè la persona con disabilità e/o chi la rappresenta, ed il ricevente, cioè il Comune di residenza, configurando una condizione che impone al Comune l'attivazione di un procedimento d'intesa con l'Azienda Sanitaria, nella sua articolazione territoriale, costituita dal Distretto, fissando una condizione istituzionale, professionale e organizzativa per l'integrazione socio-sanitaria.

Esso può essere posto in correlazione con l'art. 2 del DPCM 14.2.2001 ("*Atto di indirizzo e coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria*"), quale elemento per l'assunzione dei livelli essenziali concernenti il soggetto disabile, tenuto altresì conto che il successivo DPCM 28.11.2001, consente di ampliare

e di completare il disposto dell'art. 14 della L.328/00, nell'ottica di una visione omogenea sul territorio regionale.

Conseguentemente, si deve ritenere che la dimensione della progettazione individuale descritta dall'art. 14 della legge n. 328/00 comprende una molteplicità di aspetti e di elementi collegati, chiamati ad assumere “ *...la piena realizzazione dell'integrazione delle persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro...*” (comma 1), rientrando nei Livelli Essenziali di Assistenza.

E' da rilevare come la predisposizione di un progetto di vita per Alexander, attesa la grave disabilità da cui è affetto, sia fondamentale al fine di garantire una migliore qualità di vita, pari opportunità, la non discriminazione e l'eliminazione o, comunque, la riduzione delle difficoltà e condizioni generate dalla patologia di cui è affetto.

Pertanto, il silenzio-rifiuto delle amministrazioni, all'atto di invito formulato dall'odierno ricorrente al fine di ottenere la convocazione dell'Unità Multidisciplinare, per la redazione di un progetto di vita appare senz'altro illegittimo.

**1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 38 della Cost.; degli artt. 19 e 25 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006.**

La Carta costituzionale all'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. All'art. 3 afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di lingua... è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. All'art. 38 afferma che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale...hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità....

Anche l'ordinamento internazionale è unicamente orientato ad assicurare ai disabili una tutela effettiva e non teorica. Il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, entrata in vigore in ambito internazionale il 3 maggio 2008, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18. All'art. 19 afferma che: gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l'eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all'interno della comunità, anche assicurando che:

- a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa;
- b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità e di iscriversi al suo interno e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;
- c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.

All'art. 25 la sopra indicata Convenzione afferma che: Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. In particolare, gli Stati Parti dovranno:

- a) fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nell'area della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica inerenti alla popolazione;
- b) fornire specificamente servizi sanitari necessari alle persone con disabilità proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l'intervento appropriato, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, anche tra i bambini e le persone anziane;
- c) fornire questi servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità in cui vivono le persone, comprese le aree rurali;
- d) richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base del consenso libero e informato della persona con disabilità interessata, aumentando, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e la promulgazione di standard etici per l'assistenza sanitaria pubblica e privata;
- e) proibire nel settore delle assicurazioni le discriminazioni contro le persone con disabilità le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli,

un'assicurazione per malattia e, nei Paesi nei quali questa sia consentita dalla legge nazionale, un'assicurazione sulla vita;

f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità.

Posto che Noto Alexander è stato riconosciuto dall'ASP di Trapani persona handicappata con situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, egli necessita di un apposito progetto individuale al fine di soddisfare le sue esigenze di vita e quelle connesse alla tutela della salute ed all'integrazione, attraverso l'erogazione di prestazioni di cura e di riabilitazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale, nonché prestazione di servizi alla persona a cui dovrà provvedere anche il Comune.

Pertanto il silenzio-rifiuto all'atto di invito del ricorrente alla convocazione dell'Unità Multidisciplinare per predisporre un progetto individuale di vita a favore del minore vanifica il suo diritto costituzionalmente garantito di accedere a servizi e programmi necessari per favorire il processo di inclusione sociale.

**2. 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 241/1990, dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992 e dell'art. 14 l. n. 8 novembre 2000 n. 328 e della l.r. n. 11 del 12 maggio 2010.**

L'illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Castelvetrano e dall'ASP di Trapani, che si sono immotivatamente sottratti all'obbligo di definire il procedimento avviato dall'odierno ricorrente, il quale con lettera di invito rivolta alle amministrazioni richiedeva la convocazione dell'Unità Multidisciplinare al fine della redazione di un progetto individuale di vita a favore del proprio figlio, viola l'obbligo generale sancito dalla l. n. 241/1990 la quale all'art. 1 detta i principi generali dell'attività a cui deve ispirarsi l'attività amministrativa:

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 15 del 2005 poi dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009);*

- 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente *(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005);*

- 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge *(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005, poi così modificato dall'art. 1, comma 37, legge n. 190 del 2012.);*

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

All'art. 2 *(articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2009)* la suindicata legge prevede che:

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può

consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo (*comma così modificato dall'art. 1, comma 38, legge n. 190 del 2012*).

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

Ed ancora, L'art. 97 Cost., comma 1, prevede che: *I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.*

Tale articolo individua due principi caratterizzanti l'azione della pubblica amministrazione: il principio di imparzialità e il principio del buon andamento. L'organizzazione della pubblica amministrazione deve avvenire in maniera imparziale. Per cui, in senso negativo, l'imparzialità della pubblica amministrazione concerne la sua organizzazione e consiste nella non discriminazione dei soggetti coinvolti nell'azione amministrativa. In senso attivo, il principio di imparzialità si esplica in riferimento all'attività della pubblica amministrazione, che deve perseguire i propri obiettivi in maniera imparziale, traducendo sul piano amministrativo il generale principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Questo, tuttavia, non esclude che la pubblica amministrazione possa esprimere valutazioni discrezionali circa interessi diversi, ma impone che le sue decisioni vengano prese nell'osservanza della legge e senza alcuna arbitraria discriminazione tra i soggetti coinvolti.

Il principio di buon andamento, espresso dall'art. 97 Cost., impone che l'azione amministrativa debba svolgersi secondo regole di buona amministrazione. Pertanto, la stessa dovrà attenersi ai criteri di efficacia e di efficienza. L'efficienza della pubblica amministrazione è determinata dal rapporto

intercorrente tra i risultati raggiunti dall'azione amministrativa e la quantità delle risorse impiegate.

L'efficacia dell'azione amministrativa concerne, invece, la capacità di conseguire gli obiettivi che si erano preventivamente fissati.

Efficacia ed efficienza costituiscono, perciò, due parametri distinti.

E' evidente che la condotta delle amministrazioni coinvolte abbia violato tali principi e conseguentemente ha arrecato un forte pregiudizio al minore Alexander, il quale necessita di un progetto individuale di vita che gli consenta di realizzare la sua piena integrazione nel contesto sociale.

Il progetto di vita è regolamentato da norme nazionali e regionali.

L'art. 14 della l. 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) al comma 1, dispone che, al fine di realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale.

Il successivo comma 2, dispone, a sua volta, che, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano nazionale, ai piani regionali degli interventi e dei servizi sociali e ai piani di zona, il progetto individuale comprende, tra l'altro, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale.

Il progetto individuale rappresenta, a ben vedere, uno degli strumenti attraverso cui, coerentemente con quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, viene data concreta attuazione alle principali finalità della legge quadro, come individuate dal precedente art. 1, comma 1, ovverosia: la garanzia di un sistema integrato di interventi e servizi sociali alle famiglie e alle persone; la promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità,

non discriminazione e diritti di cittadinanza; l'eliminazione o, comunque, la riduzione delle condizioni di disabilità derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Trattasi di finalità strettamente connesse e conseguenti a quelle sottese alla legge quadro in materia di disabilità, ovverosia la legge 5 febbraio 1992, n. 104, il cui art. 3 (espressamente richiamato dall'art. 14) prevede, al comma 3, che qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità la quale determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

E' intervenuta nella regolamentazione della materia anche la normativa regionale e, in particolare, la l. r. n.11 del 12 maggio 2010 laddove prevede: in primo luogo, l'obbligo dell'Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro di emanare le direttive per l'adozione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità; in secondo luogo la garanzia dell'attuazione dei piani con le risorse economizzate che i distretti socio-sanitari devono rimodulare e con una quota non inferiore al 50 per cento del fondo della non autosufficienza nella disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Per quanto riguarda la prima disposizione, va rilevato che le direttive sono state impartite con la circolare n. 8 del 28 maggio 2012; pubblicata sulla GURS n. 24, parte I, del 15 giugno 2012, con cui l'Assessorato Regionale della famiglia e delle politiche sociali ha chiarito che la definizione dei piani personalizzati per i minori con disabilità ha carattere obbligatorio e che ciascun distretto socio sanitario, d'intesa con l'ASP competente, deve avviare un percorso operativo finalizzato a definire gli stessi al fine di prendere in carico il soggetto disabile e

il suo nucleo familiare ed erogare gli interventi a sostegno della sua integrazione sociale.

Sull'obbligatorietà della definizione dei piani personalizzati si è altresì pronunciato il CGA il quale ha rilevato che sia l'art. 91 della l.r. n. 11/2010, che l'art.14 della l. n. 328/00 inducono a ritenere fondata la pretesa dei genitori di disabili gravissimi all'adozione di un piano personalizzato ( vedi anche ordinanze n. 604 e n. 652 del 2015; n. 139, n. 287, n. 382 e n. 383 del 2016).

Ed invero, l'amministrazione nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, gode di discrezionalità la quale, però, non ha carattere assoluto, ma trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati.

Tale aspetto è ben evidenziato dalla succitata circolare assessoriale n. 8 del 20 maggio 2012 la quale, per supportare l'affermazione dell'obbligatorietà di tali piani, mette in rilievo la circostanza che, ferma restando la centralità della persona disabile, il legislatore ha voluto porre maggiore tutela al minore, in quanto portatore, per la giovane età e per la disabilità, di maggiore fragilità sociale e per questo destinatario di interventi che ne favoriscano la piena integrazione sociale.

Tale circolare ha chiarito che, se da una parte la legge n. 11 del 12 maggio 2010 individua nella *"rimodulazione delle economie dei precedenti piani di zona dei distretti socio sanitari e nella quota non inferiore del 50% del fondo della non autosufficienza"* la copertura finanziaria per i piani personalizzati rivolti ai minori disabili, imponendo dunque per legge l'utilizzo, in sede distrettuale e in sede regionale, delle economie ancora disponibili, dall'altra la volontà del legislatore è quella di garantire priorità a questa linea di intervento.

Trattasi di una precisazione di fondamentale importanza, sulla base della quale può affermarsi che il finanziamento dei piani deve avvenire attingendo nell'ordine alle seguenti fonti di finanziamento:

- 1) economie rimodulate dei precedenti piani di zona dei distretti socio sanitari;
- 2) quota non inferiore del 50% del fondo della non autosufficienza;
- 3) fondi comunali.

Il silenzio mantenuto dal Comune di Castelvetro e dall'ASP di Trapani sull'istanza presentata dall'odierno ricorrente nega la possibilità di ottenere per il proprio figlio Alexander la predisposizione di un progetto individuale che costituisce elemento necessario e di supporto per superare la sua situazione di svantaggio, compromettendo irrimediabilmente il miglioramento delle sue possibilità nell'apprendere, comunicare e socializzare. Tale silenzio è illegittimo in quanto le amministrazioni si sono immotivatamente sottratti all'obbligo di definire il procedimento avviato dal ricorrente con un provvedimento, in violazione dell'obbligo generale di cui all'art. 2 della l. n. 241/90.

Tanto premesso, il signor Noto Maurizio, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore Noto Alexander, come in atti rappresentato e difeso, chiede che

**Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sicilia – Palermo**

reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

previa fissazione della prima udienza utile in Camera di Consiglio, cui si chiede fin da ora di essere sentiti:

- accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni;

- conseguentemente, ordinare alle Amministrazioni di provvedere in ordine alla suddetta istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario ad acta che provveda in via sostitutiva a spese delle Amministrazioni;


- condannare le amministrazioni convenute al pagamento di spese, diritti ed onorari della presente causa, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e disporre la distrazione delle spese di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario.

*Ai sensi dell'art.10 del DPR 115/2002, e succ. mod. si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, trattandosi di materia di integrazione sociale ai sensi della legge 104/1992.*

In via istruttoria si depositano i documenti di cui all'indice dell'unito fascicolo di parte.

Gibellina, li 26.10.2016


Avv. Mariachiara Garacci



## MANDATO ALLE LITI


Il sottoscritto Noto Maurizio delega a rappresentarlo ed a difenderlo nel presente giudizio innanzi al TAR Palermo, l'avv.to Mariachiara Garacci del Foro di Marsala, conferendole ogni potere inerente il mandato ivi compreso quello di proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, nominare sostituti di udienza, transigere, conciliare, e quietanzare, porre in esecuzione la sentenza ovvero le ordinanze, proporre e resistere ad eventuali opposizioni e impugnazioni, ed eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Filippo Torfiorci, sito in Palermo, via . . . . . , Autorizza espressamente il nominato procuratore al trattamento dei dati personali ai sensi del T.U. 196/2003 e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 16.12.2009 pubblicato nella GURI del 18.1.2010 ( s.o. n. 12/2010 ) e succ. mod.

Gibellina, li 24, 10.2016



Per autentica

Avv. Mariachiara Garacci



### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Palermo, ho notificato il suesposto ricorso:

al **Comune di Castelvetro** in persona del sindaco pro tempore, con sede in Piazza Umberto I n. 5, 91022 Castelvetro (TP);

SI DEVE IL VERBALE DELLA NOTIFICA CHE S'INDEBOLISCE PER LA DATA RISPETTIVA DELLA RICEVUTA POSTALE ALLEGA ALL'ATTO	
PALERMO	<b>27 OTT 2016</b>
UFFICIALE GIUDIZIARIO F4 CORTE DI APPELLO - PALERMO <i>Maria Corvino</i>	



all'**Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Mazzini n. 1, 91100 Trapani (TP);

ALL. B.

COPIA

Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani



**Città di Castelvetro**  
Selinunte

**Ufficio Legale e Contenzioso**

Piazza Umberto I°, 5  
Tel. 0924-909210 /0924-909257

91022 Castelvetro (Tp)  
Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico:

- **Apertura al pubblico:** previo appuntamento.

Coordinatore Avv. Francesco Vasile

e.mail: [fvasile@comune.castelvetro.tp.it](mailto:fvasile@comune.castelvetro.tp.it)

pec: [fvasile@pec.comune.castelvetro.tp.it](mailto:fvasile@pec.comune.castelvetro.tp.it)

---

**Oggetto:** "Nota Maurizio / Comune di Castelvetro ed altri - R.G. 3040/2016 - Camera di Consiglio del 21.12.2016 - trasmissione Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 3076/2016.

---

**Al Dirigente del Settore  
Servizi al Cittadino**

**Alla Dottoressa Francesca Lo Coco**

**p.c.**

**Al Signor Sindaco**

**LORO SEDI**

<<<<<

Pregiatissimi signori

con riferimento al ricorso in oggetto indicato, sono a rappresentarVi che le motivazioni addotte dal Settore con relazione del 19.12.2016, prot. n. 44249, acquisita il successivo 20.12.2016 al n. 2366/leg, non risultano idonee a superare le criticità contestate in danno all'ente, sì come addotte dal ricorrente a sostegno dell'interposto ricorso giurisdizionale.

A tal proposito, in esito all'udienza camerale del 21.12.2016, relativamente alla quale è risultata impossibile la tempestiva costituzione in giudizio ai fini di una proficua difesa, l'adito Collegio, con Ordinanza n. 3076/2016, ha onerato l'Amministrazione comunale, unitamente a quella scolastica, di eseguire gli adempimenti istruttori ivi specificati, rinviando per la

trattazione della domanda cautelare proposta alla camera di consiglio del 20.2.2017.

Detto provvedimento, informalmente acquisito dallo scrivente, ha assegnato giorni 45 dalla sua comunicazione e/o notificazione ad istanza di parte, non ancora avvenuta, per cui sarebbe auspicabile, anticipando i tempi, esplicitare i dovuti adempimenti prima dell'effettiva decorrenza del suddetto termine, stabilendo un piano educativo individualizzato che garantisca al minore l'affiancamento di un assistente specializzato per l'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per la durata che gli Organi a tal uopo deputati dovranno determinare in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa.

Si rimane, pertanto, in attesa della trasmissione dei predisponendi atti onde consentirne il deposito presso l'adito Tribunale Amministrativo, con conseguente paralisi della trattanda domanda cautelare.

La presente riveste carattere di urgenza, dovendo il Settore trasmettere gli atti entro e non oltre la data del 10 febbraio 2017.

In attesa, cordialità.

avv. Francesco Vastita

